

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

**RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 1950**

(34<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente **BOGGIANO PICO**

### INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Concessione, a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, di un contributo straordinario di lire quattro milioni » (N. 807):

BERGMANN, *relatore*. . . . . Pag. 293

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. . . . . 294

« Concessione, a favore dell'Ente Autonomo Esposizione Quadriennale d'Arte di Roma, di un contributo straordinario di lire 11.000.000 per la prima rassegna nazionale di arti figurative » (N. 836):

BERGMANN, *relatore*. . . . . 294

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. . . . . 294

(Seguito della discussione e rinvio)

« Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (N. 563):

SACCO, *relatore*. . . . . 295, 299

LOCATELLI . . . . . 298, 299

MENOTTI . . . . . 298

RAFFEINER . . . . . 299

La riunione ha inizio alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Ciccolungo, Coffari, Fantoni, Ghidini, Lepore, Locatelli, Marani, Menotti, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Romita e Sacco.

Sono altresì presenti l'onorevole Martino, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e l'onorevole Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Concessione a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valore militare, di un contributo straordinario di lire quattro milioni » (N. 807).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valore militare, di un contributo straordinario di lire 4 milioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergmann.

**BERGMANN, relatore.** Il presente disegno di legge ha per oggetto la concessione un modesto contributo straordinario di lire quattro milioni a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro, associazione costituita fra combattenti decorati al valore militare. Alla spesa relativa, come è detto anche nella relazione governativa, verrà fatto fronte attingendo a quel capitolo di bilancio nel quale è stanziato il fondo, approvato ieri dal Senato, per le spese della nostra spedizione di Somalia.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vi è infatti sul quel fondo un residuo di alcuni milioni disponibili; quindi all'articolo 2 del disegno di legge in esame, a mio parere, si potrebbe indicare genericamente la legge recante variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1949-50.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, con l'intesa che all'articolo 2 verrà introdotta la modifica proposta dell'onorevole Martino:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 4.000.000 a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, da gravare sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo 1 verrà fronteggiata con una quota parte delle maggiori entrate accertate con la legge recante variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1949-50 (primo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

‡(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Concessione all'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma di un contributo straordinario di lire undici milioni, per la prima rassegna nazionale di arti figurative** » (N. 836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione all'ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma di un contributo

straordinario di lire 11 milioni per la rassegna nazionale di arti figurative ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergmann.

BERGMANN, *relatore*. Anche per questo disegno di legge sono sufficienti i motivi esposti nella relazione governativa in quanto si tratta di spese già effettuate; in sostanza, di una semplice sanatoria. Non mi resta, quindi, che proporre l'approvazione.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Faccio rilevare che i sette milioni di contributo da parte del Ministero del tesoro sono da attingere, anche in questo caso, sul fondo riserva dello stesso Ministero, cioè dallo stesso capitolo da cui sono stati attinti i fondi per la spedizione in Somalia.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È concesso, a favore dell'Ente Autonomo Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte di Roma, un contributo straordinario di lire 11.000.000, per la prima rassegna nazionale di arti figurative.

(È approvato).

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente farà carico ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, la spesa relativa alla concessione del contributo predetto sarà compensata mediante riduzione per lire 4.000.000 dello stanziamento del capitolo 239 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1949-50 e per lire 7.000.000 dello stanziamento del capitolo 419 del bilancio del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini ed altri: « Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (N. 563).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sacco.

SACCO, *relatore*. Onorevoli colleghi, sono stato molto agevolato nell'adempimento del mandato affidatomi dalla collaborazione degli onorevoli proponenti il disegno di legge, nonché del Sottosegretario per l'interno, senatore Bubbio. Desidero far presente che una vasta eco di simpatia e di consenso è stata suscitata dall'interessamento del Gruppo parlamentare dell'Ente nazionale sordomuti, composto di senatori e di deputati di ogni settore, nonché dalle legittime e dignitose istanze dei sordomuti annunziate nel recente congresso nazionale.

La relazione che precede il testo in esame mi dispensa dal soffermarmi sulle motivazioni di fatto che hanno stimolato l'iniziativa parlamentare; non soltanto non si è manifestato alcun dissenso ma la 1ª Commissione unanime ha sollecitato la iscrizione all'ordine del giorno e la discussione del disegno di legge.

L'indugio nel presentare questa relazione è stato prodotto dal mio desiderio di offrire alla Commissione un testo che avesse, nei motivi che seguono, giustificazioni convincenti delle lievi modificazioni che si propongono.

Sussisteva da alcuni mesi presso il Ministero dell'interno la minuta di un disegno di legge analogo a quello in esame e già accompagnato da una relazione; fra il testo ministeriale e quello in esame ho rilevato alcune differenze, ma si può tranquillamente affermare che si tratta di una gara di sollecitudini e non già di divergenze.

Ricordo soltanto incidentalmente che nel bilancio del Ministero dell'interno 1949-50, al

capitolo 34, è iscritta l'uscita di 262 milioni di lire per « assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi: agli istituti pubblici e privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro; sussidi e contributi per provvidenze eccezionali »; al capitolo 96 sono iscritti invece 1500 milioni di lire per « assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza ».

Non vi ha quindi stanziamento espresso a scopi assistenziali per i sordomuti, ma, per analogia alla espressa destinazione di parte della somma prevista dal capitolo 34 per i ciechi, c'è ragione di credere che su quel capitolo o sull'altro citato, il Ministero dell'interno possa destinare all'assistenza dei sordomuti la somma indicata nel disegno di legge in esame; il Ministero del tesoro proponeva quella di 15 milioni sul capitolo 96 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50; il Ministero della pubblica istruzione, nel bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50, ha iscritto in vari capitoli 77 milioni circa ad istituti ed a Scuole per i sordomuti; in alcuni capitoli (99 e 102) 38 milioni sono promiscuamente destinati ad istituzioni scolastiche per ciechi e per sordomuti.

Lo stesso Ministero, con una sua elaborata nota dell'8 novembre scorso, manifestava opinioni ed offriva suggerimenti per la riforma della legge del 1942 che si scostano notevolmente dalla linea seguita sia dagli onorevoli proponenti, sia dal Ministero dell'interno.

Poichè talune di quelle osservazioni hanno indubbio valore, sarà bene che si dia ad esse il dovuto peso, quando si redigerà il regolamento per l'Ente nazionale sordomuti.

Il disegno in esame conserva la distinzione, già esistente nella legge del 1942, fra l'Ente nazionale, che ha scopi di protezione e di assistenza, e la Federazione nazionale degli Istituti di educazione e di istruzione (articolo 3); questa Federazione, quale ente collettivo, pare non svolga attività notevole perchè dal Ministero della Pubblica istruzione le cure e le sovvenzioni vanno direttamente ai singoli istituti; ben diversa è invece la posizione e la attività dell'Ente assistenziale che ha un compito esteso a tutti i sordomuti, siano o non in età scolastica, ed è perciò che nel di-

segno di legge in esame è stato eliminato il limite improprio che attribuiva all'Ente l'assistenza ai sordomuti adulti.

Quanto precede, mi pare che costituisca la giustificazione dell'emendamento per cui al primo periodo dell'articolo 4 quale redatto dagli onorevoli proponenti, si sostituiscono il primo ed il secondo periodo dell'articolo 4 della legge del 1942.

Appare infatti ovvio che sia il Ministero dell'interno ad operare anche per i sordomuti nella sfera dell'assistenza, che non possiamo sottrargli, mentre il Ministero della pubblica istruzione conserva la propria competenza nel campo scolastico. Si può esprimere il voto che una coordinazione delle attività che hanno per oggetto gruppi e categorie meritevoli di provvidenza per il loro avviamento alla vita e per la integrazione delle loro possibilità di vita, possa essere conseguita con la riunione razionale ed amministrativa delle attività che ora hanno diversa sede e diverse direttive. Anche perchè, come nella materia in esame, taluni confronti (è frequente quello delle previdenze per i ciechi) appaiono ai sordomuti quasi mortificanti quando essi prendono in esame comparativo le somme rispettivamente destinate a carico dell'Erario.

Le poche modificazioni di forma al testo redatto dagli onorevoli proponenti penso abbiano giustificazione nelle esigenze di coordinamento fra i diversi articoli.

Così, non si poteva conservare il comma 1º degli articoli 6 e 7, e nel primo periodo dell'articolo 6 si deve sopprimere quella limitazione dell'assistenza agli adulti che il disegno di legge ha eliminato. Inoltre, va soppresso l'articolo 3 del testo nel disegno proposto, poichè sarebbe incompatibile con il nuovo testo dell'articolo 4.

Richiamo, soltanto per il diverso contenuto, il testo che si propone per questo articolo. La somma di 24 milioni è prevista e non può assumere altra forma che non quella di un contributo straordinario; ma poichè non può essere caricata sull'esercizio in corso che è già così inoltrato appare conveniente per l'Ente lo stanziamento di 24 milioni su due esercizi; non si è voluto diminuire la somma richiesta dagli onorevoli proponenti il disegno di legge, ma essi stessi vorranno riconoscere che nel mo-

mento attuale non era possibile ottenere di più; rimane sempre la speranza fondata di un riordinamento radicale dell'assistenza.

Passo ora alla lettura degli articoli, con gli emendamenti da me introdottivi e che sono del seguente tenore:

#### Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, della legge 12 maggio 1942, n. 889, sono così modificati:

*Art. 1.* — Sono costituiti e riconosciuti come Enti morali di diritto pubblico con sede in Roma, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e la Federazione nazionale degli Istituti di educazione ed istruzione dei sordomuti.

*Art. 2.* — L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ha per scopo:

1º di preparare ed avviare i sordomuti alla vita sociale, mettendoli in grado di partecipare all'attività intellettuale e produttiva della Nazione;

2º di agevolare il loro collocamento al lavoro;

3º di preparare e completare la loro educazione post-scolastica;

4º di promuoverne la tutela civile e professionale, salvo la competenza delle associazioni sindacali per ciò che concerne la tutela e l'assistenza dei sordomuti in quanto appartenenti ad una categoria produttiva;

5º di migliorarne, nel periodo post-scolastico, l'attitudine e la capacità alle varie attività professionali;

6º di associarli per l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico, confacenti alla loro capacità ed ai loro bisogni;

7º di promuovere il coordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza a favore dei sordomuti.

*Art. 4.* — L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno.

La Federazione nazionale degli Istituti per l'educazione e l'istruzione dei sordomuti è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Con appositi regolamenti, da adottarsi su proposta di ciascuno dei detti Ministeri, saranno stabilite le norme secondo le quali i Ministeri stessi esercitano, nei confronti di ciascuno degli Istituti, i poteri di vigilanza previsti dalla presente legge.

Con i detti regolamenti sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento di ciascuno dei due Enti nonché l'ordinamento degli uffici e del personale.

Alla costituzione del Consiglio Amministrativo dell'Ente nazionale sordomuti si provvede mediante l'elezione da parte dei soci secondo le norme da stabilirsi con il Regolamento.

Presso il detto Consiglio è costituito il Collegio dei revisori, alla cui nomina si provvede ai sensi delle disposizioni da stabilirsi nel Regolamento.

*Art. 5.* — Nulla è innovato alla organizzazione e al funzionamento delle Società, istituzioni e opere a favore dei sordomuti e dei sordoparlanti, comunque denominate e da chiunque fondate e gestite, siano o no giuridicamente riconosciute, che si propongono la protezione e l'assistenza di detti minorati.

Spetta all'Ente nazionale sordomuti di esercitare l'alta vigilanza di detti Istituti e di coordinare la loro attività, secondo le norme che saranno indicate nel Regolamento, ferma restando la competenza degli organi di vigilanza e di tutela nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza per i sordomuti, di cui alla legge 17 luglio 1890, numero 6972, ed alle successive leggi.

Praticamente in tale articolo 1, ho aggiunte, d'accordo con il collega Bubbio, al secondo comma, le parole «di diritto pubblico» dopo le altre: «sono istituiti e riconosciuti come Enti morali», appunto perchè resti precisato nella legge il carattere giuridico di natura pubblica dell'Ente nazionale e della Federazione nazionale.

Al 3° comma ho lasciato immutato il testo proposto dai presentatori per l'articolo 2.

Al 4° comma ho preferito tornare alla vecchia dizione dell'articolo 4 della legge del 1942, naturalmente con una modifica formale resa necessaria dal cambiamento della denominazione del Ministero dell'educazione nazionale,

e sopprimendo la parola «adulti». In questo modo si stabilisce di nuovo nella legge la vigilanza del Ministero dell'interno sull'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Al comma seguente, per il necessario coordinamento, ho apportato delle modifiche prettamente formali.

All'8° comma è stata sostituita la parola «contenute» del testo precedente, con le altre «da stabilirsi», in quanto si statuisce per l'avvenire.

L'8° ed il 9° comma restano invariati; però dopo le ultime parole del 9° comma ho aggiunto un emendamento per la ragione che non possiamo improvvisare, sugli istituti a favore dei sordomuti, un organo di controllo diverso da quelli stabiliti dalle norme generali del controllo amministrativo. C'è solo da augurarsi che si giunga presto ad una precisa definizione della competenza dell'Ente nazionale sordomuti e nel frattempo bisogna conformarsi alle regole dell'ordinamento amministrativo dello Stato.

#### Art. 2.

Sono soppressi gli accapi 1° degli articoli 6 e 7 della suddetta legge; al primo comma dell'articolo 6 l'espressione «Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti» è sostituita dalla seguente: «Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti».

A tale articolo ho aggiunto un emendamento che stabilisce la denominazione dell'Ente con le parole «Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti», senza la parola «adulti» in armonia con il quarto comma dell'articolo 1 da me proposto.

L'articolo 3 del testo dei proponenti è soppresso perchè, se lo lasciassimo, vorrebbe dire che si intende fossilizzare la posizione degli uomini che compongono la Commissione nazionale dei sordomuti fin dal 1946, praticamente senza limiti di tempo, mentre, poichè i sordomuti hanno la pienezza della personalità giuridica, essi hanno diritto di eleggere gli uomini di loro fiducia e all'occorrenza di sostituirli altrimenti si violerebbe il principio fondamentale della democrazia — tanto più che il Ministero dell'interno ha già pronto il decreto per

nominare quelle persone che il congresso dei sordomuti tenutosi a Roma ha eletto a reggere l'Ente nazionale dei sordomuti.

Art. 3 (già 4).

A carico del Ministero dell'interno sui fondi stanziati per sussidiare gli stabilimenti di pubblica beneficenza è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo straordinario di 24 milioni (in due rate uguali) da erogarsi nell'esercizio finanziario corrente e in quello successivo.

L'impiego di detta somma, destinata esclusivamente all'assistenza dei sordomuti, sarà previsto in un piano di erogazione che l'Ente sottoporrà all'approvazione preventiva del Ministero dell'interno.

A proposito di tale articolo, ho avuto un lungo colloquio con i dirigenti dell'Ente nazionale per la protezione dei sordomuti e mi sono fatto indicare i capitoli di spesa. Bisogna tenere presente che questo Ente nel 1949 ha avuto solo una sovvenzione di 3 milioni dalla Presidenza del Consiglio sul proprio bilancio. Con questi tre milioni è stato fatto tutto il possibile, ma naturalmente poco. Effettivamente, è prevista una somma annua fissa di 10 milioni da assegnare a questo Ente. Assegnando sul bilancio in corso e su quello successivo 24 milioni, a me sembra quindi che si andrebbe incontro in modo soddisfacente alle esigenze dell'Ente. Si potrebbe anche suggerire di fare un capitolo apposito per i sordomuti, eventualmente nella discussione del bilancio che si farà, specialmente se la Commissione condivide questa opinione.

Per il resto la relazione degli onorevoli proponenti è così esauriente che non credo sia necessario aggiungere altro.

LOCATELLI. Noi siamo completamente favorevoli a ciò che ha detto l'onorevole relatore; però, siccome è assente il senatore Terracini, desidereremmo che il disegno di legge non si discutesse in sua assenza, essendo egli uno dei principali proponenti.

MENOTTI. Mi associo innanzi tutto alla proposta sospensiva del senatore Locatelli,

tanto più che la discussione si complica più del previsto, nel senso che il relatore ci ha presentato degli emendamenti notevoli e numerosi e lo stesso senatore Terracini, che ha redatto il testo primitivo, ha elaborato una serie di altri emendamenti, che forse in parte concordano con quelli proposti dal relatore; ma in ogni caso, è necessario esaminarli e fare dei raffronti. Il collega Terracini ha incaricato me di presentarli in sua assenza, ed io non posso fare altro che comunicarli alla Commissione:

All'articolo 1 (4) invece di: « L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno » dire: « L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva i bilanci ».

Al comma dello stesso articolo dove si dice: « Con appositi regolamenti da adottarsi su proposta del detto Ministero » mettere: « Da adottarsi su proposta di ciascuno di detti organi tutori ».

Infine, sempre per l'articolo 1 (4), si propongono i seguenti commi aggiuntivi: « L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti non è soggetto alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e beneficenza. Sono però estese ad esso tutte le disposizioni di favore, generali e speciali, vigenti per dette istituzioni ».

« Agli effetti fiscali l'Ente nazionale sordomuti è equiparato alle Amministrazioni dello Stato. Sono tuttavia dovute da esso le imposte di consumo e l'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito, quest'ultima nella misura della metà dei tributi ordinari ».

Si propone l'articolo aggiuntivo seguente, che dovrebbe portare nella numerazione il numero 3:

« All'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi materiali e morali dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli Enti e Istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione ed il lavoro dei sordomuti.

« L'Ente nazionale sordomuti collabora con le competenti amministrazioni dello Stato

nello studio dei problemi del sordomutismo e delle provvidenze a favore dei sordomuti.

« Ad esso spetta la designazione della rappresentanza dei sordomuti nelle amministrazioni degli Istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei sordomuti, nei casi previsti dall'articolo 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 1841, e in tutti gli altri casi in cui l'enorme numero di enti e di Istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione ».

Gli articoli 3 e 4 diventano quindi, rispettivamente, 4 e 5.

SACCO, *relatore*. Onorevoli senatori, se, come si propone cogli emendamenti dell'onorevole Terracini, si passasse alla competenza della Presidenza del Consiglio l'assistenza dei sordomuti, bisognerebbe trasmettere il disegno di legge all'esame della 5ª Commissione poichè sarebbe necessario stralciare dai bilanci del Ministero dell'interno e della pubblica istruzione le somme stanziare per passarle a quello della Presidenza del Consiglio; tanto più, sapendo quando la Commissione finanze e tesoro sia gelosa delle proprie attribuzioni.

RAFFEINER. Senza entrare nella sostanza del provvedimento, vorrei proporre di riassumere e coordinare tutti gli articoli, modificati o meno, in una nuova legge perchè non vedo la ragione di fare continui richiami ad una vecchia legge, in notevole parte modificata, quando se ne può fare una nuova.

SACCO, *relatore*. Condivido in pieno l'opinione dell'onorevole Raffainer, poichè quando s'intendono apportare così vaste e notevoli modifiche, è molto più opportuno fare una nuova legge, abrogando la precedente.

LOCATELLI. Mantenendo naturalmente la mia proposta di sospensiva, propongo di nominare un comitato ristretto che si incarichi di redigere il nuovo testo del disegno di legge,

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta di sospensiva del senatore Locatelli.

(È approvata).

Resta inteso allora che il testo definitivo del disegno di legge, tenendo conto di tutti gli emendamenti presentati, sarà formulato da un ristretto comitato di membri della Commissione e discusso nella prossima riunione.

La riunione termina alle ore 11,35.